

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

CHE COS'È

L'associazione in partecipazione, secondo il codice civile (art. 2549), è un contratto in base al quale l'associante (imprenditore) attribuisce all'associato (lavoratore) una partecipazione agli utili dell'azienda in cambio di un determinato apporto, che può consistere in una prestazione patrimoniale oppure in una prestazione di lavoro. In quest'ultimo caso, si tratta di una forma di lavoro parasubordinato, per il quale non è necessario iscriversi ad albi professionali né aprire una partita Iva.

Dopo la riforma del 2012, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a 3 (con esclusione dei parenti fino al terzo grado), altrimenti il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, i rapporti di associazione in partecipazione in cui non vi è una effettiva partecipazione agli utili dell'impresa, ovvero senza la consegna del rendiconto dell'attività, e quelli non connotati da competenze tecniche elevate, si presumono, salvo prova contraria a carico dell'imprenditore, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

CARATTERISTICHE

La gestione complessiva dell'attività dell'impresa e la responsabilità del suo funzionamento spettano esclusivamente all'imprenditore.

L'imprenditore attribuisce all'associato una partecipazione agli **utili** della sua impresa versando il corrispettivo di un determinato apporto lavorativo. L'entità della quota a favore dell'associato è stabilita dal contratto.

DIRITTI E DOVERI

I lavoratori associati in partecipazione percepiscono compensi qualificati come **redditi da lavoro autonomo** e sono iscritti alla gestione separata INPS. La contribuzione INPS è per il 55% a carico dell'associante ed il 45% a carico dell'associato. È prevista l'assicurazione INAIL, a carico dell'azienda, contro gli infortuni sul lavoro.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il lavoratore può recedere dal contratto liberamente. L'unico vincolo è l'obbligo di preavviso all'associante con l'anticipo e nei modi eventualmente indicati dal contratto.

PER INFORMAZIONI

Contattare i principali Sindacati dei Lavoratori o il Servizio Politiche attive del Lavoro e della Formazione della Provincia di Bologna tel. **800286040** dalle 9,00 alle 17,00 orario continuato o rivolgersi al proprio Centro per l'Impiego competente o allo Sportello Comunale per il Lavoro.

SITI WEB UTILI

www.iperbole.bologna.it/lavoro Comune di Bologna – Lavoro e orientamento

vedi sezioni [Lavoro autonomo e impresa](#) e [Cercare lavoro](#)

<http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te/rubriche/lavoro-atipico>

offre anche un servizio di consulenza online personalizzata

www.nidil.cgil.it

www.alai.cisl.it

www.inps.it

vedi sezione [Gestione Separata](#)